

INVITO A PRESENTARE CONTRIBUTI PER UNA VALUTAZIONE D'IMPATTO

TITOLO DELL'INIZIATIVA	28° regime - Quadro di diritto societario dell'UE
DG CAPOFILA (UNITÀ RESPONSABILE)	Direzione generale della Giustizia e dei consumatori (Diritto societario)
PROBABILE TIPO DI INIZIATIVA	Legislativo
TEMPISTICA INDICATIVA	Primo trimestre 2026
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	https://commission.europa.eu/business-economy-euro/doing-business-eu/company-law-and-corporate-governance_it

A. Contesto politico, definizione del problema e analisi della sussidiarietà

Contesto politico
<p>Sulla scia degli orientamenti politici 2024-2029 della Commissione europea e della lettera di incarico del commissario per la Democrazia, la giustizia e lo Stato di diritto, la bussola per la competitività della Commissione del gennaio 2025 ha annunciato un 28° regime nell'ambito di una serie organica di interventi volti a rafforzare la competitività dell'economia europea, con l'obiettivo di permettere alle imprese innovative di beneficiare di un insieme unico e armonizzato di norme a livello dell'UE riguardanti tutti gli aspetti pertinenti del diritto societario, del diritto fallimentare, del diritto del lavoro e del diritto tributario. Successivamente, le conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2025 hanno invitato la Commissione a proporre, in linea con le rispettive competenze ai sensi dei trattati "un 28° regime facoltativo di diritto societario che permetta alle imprese innovative di espandersi". Più specificamente, la comunicazione sull'Unione del risparmio e degli investimenti, la strategia per il mercato unico e la strategia su start-up e scale-up, rispettivamente, hanno stabilito un elenco di misure sulla mobilitazione degli investimenti privati, l'accesso ai finanziamenti, la realizzazione del mercato unico e il rafforzamento delle prospettive delle imprese in fase di avviamento (start-up) e delle imprese in fase di espansione (scale-up) nell'UE, sottolineando l'importanza del ruolo che il 28° regime può svolgere in tali contesti.</p> <p>Il 28° regime fornirà un insieme unico di norme, potenzialmente con modalità progressive e modulari. Includerà un quadro di diritto societario dell'UE, basato su soluzioni digitali per default, e aiuterà a superare gli ostacoli che si frappongono alla costituzione, all'espansione e alle attività delle imprese nel mercato unico. A tal fine il 28° regime semplificherà le norme applicabili e ridurrà i costi del fallimento, trattando aspetti specifici nelle branche pertinenti del diritto, tra cui il diritto fallimentare, il diritto del lavoro e il diritto tributario.</p> <p>L'iniziativa prevista sarà complementare ad altre iniziative che si occuperanno degli ostacoli cui le imprese dell'UE devono far fronte, tra cui l'atto legislativo europeo a favore dell'innovazione e l'iniziativa sul portafoglio europeo delle imprese.</p>
Problema che si intende affrontare con l'iniziativa
<p>Il problema di fondo è la frammentazione dei quadri giuridici dei diversi Stati membri, che comporta una riduzione dell'attività imprenditoriale e una perdita di opportunità per le imprese nel mercato unico. Nel complesso, le richieste passate e recenti di un 28° regime sottolineano la complessità e i costi associati alla costituzione e al funzionamento delle società in tutta l'UE a causa della mancanza di un</p>

<p>quadro giuridico societario unificato e dell'eterogeneità delle norme e dei requisiti societari nazionali sulla costituzione, la struttura e il funzionamento delle società.</p> <p>Le associazioni di imprese chiedono di ridurre gli oneri amministrativi attraverso la digitalizzazione e l'applicazione del principio "una tantum" alla rendicontazione. Inoltre, le start-up sottolineano che le attuali procedure per la costituzione delle imprese e l'investimento nelle imprese non sono sufficientemente digitalizzate, semplici e rapide e che la frammentazione delle norme nei 27 Stati membri impedisce alle start-up di espandersi nell'UE. Spesso queste ultime menzionano anche l'assenza di un marchio societario dell'UE facile da identificare, che investitori e partner commerciali riconoscano e del quale si fidino. L'eterogeneità dei regimi nazionali crea anche vincoli per gli investitori, in quanto aumenta la complessità e i costi e, combinata all'assenza di procedure e strumenti standardizzati e digitali, può impedire agli investitori di finanziare le imprese o dissuaderli dal farlo.</p>
<p>Base per l'azione dell'UE (base giuridica e analisi della sussidiarietà)</p>
<p>Base giuridica</p> <p>La base giuridica potrebbe essere una delle seguenti: 1) l'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che deve servire come base per istituire una forma giuridica a livello dell'UE per le società e costituisce la base giuridica dell'attuale statuto della società europea o 2) l'articolo 50 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che costituisce la base giuridica delle direttive dell'UE sul diritto societario, e l'articolo 114 del medesimo trattato, che costituisce la base giuridica per il funzionamento del mercato unico. Quest'ultimo approccio comporterebbe l'introduzione di una nuova forma giuridica nazionale per le società, con un nome comune e requisiti giuridici armonizzati a livello dell'UE. I due diversi approcci perseguirebbero lo stesso obiettivo strategico e avrebbero un effetto analogo nella pratica.</p>
<p>Necessità pratica di un'azione dell'UE</p> <p>L'obiettivo generale della presente proposta legislativa è contribuire alla crescita e alla competitività delle imprese, in particolare di quelle innovative, delle start-up e delle scale-up, agevolandone la costituzione e il funzionamento nel mercato unico e riducendo gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri attraverso un nuovo quadro di diritto societario dell'UE. Gli Stati membri non sono in grado di apportare da soli miglioramenti sufficienti per la risoluzione di tali problemi. Anche se tutti gli Stati membri si adoperassero per riformare i rispettivi quadri di diritto societario, rimarrebbero le divergenze tra i regimi nazionali: ecco perché è necessaria un'azione a livello dell'UE.</p>
<p>B. Obiettivi e opzioni strategiche</p>
<p>Scenario di riferimento - politiche invariate</p> <p>Nello scenario di riferimento, in assenza di una nuova iniziativa a livello dell'UE le imprese, comprese quelle innovative, le start-up e le scale-up, potrebbero beneficiare delle recenti soluzioni digitali e degli strumenti digitali del diritto societario dell'UE ma continuerebbero a dover far fronte a requisiti nazionali eterogenei fra loro che ne limiterebbero il potenziale di creazione e funzionamento e la capacità di attrarre investimenti da tutta l'UE. Continuerebbero a dover far fronte a requisiti divergenti, ad esempio per costituire una società o per eseguire aumenti di capitale in diversi Stati membri. Alcune procedure riguardanti le imprese rimarrebbero inoltre eterogenee e non digitalizzate tra uno Stato membro e l'altro.</p> <p>Cambiamento delle politiche</p> <p>Le opzioni strategiche, in particolare per il quadro di diritto societario dell'UE, sarebbero elaborate combinando tutti o alcuni degli elementi elencati di seguito. Sarebbero basate sulle attuali procedure interamente online per le imprese (costituzione, iscrizione nei registri), sull'applicazione del principio "una tantum" attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS) e su strumenti digitali quali l'identificativo unico europeo (EUID) e il certificato delle società UE, vale a dire una carta d'identità dell'UE per le imprese, compatibile con il quadro europeo relativo a un'identità digitale, in quanto tali strumenti rispondono già ad alcune delle questioni individuate dai portatori di interessi nelle</p>

richieste per il 28° regime, nonché sul portafoglio europeo delle imprese, di imminente istituzione.

Le opzioni strategiche mirerebbero a ridurre ulteriormente in modo netto gli oneri amministrativi per le imprese che operano nell'UE e a rispondere alle esigenze delle imprese innovative, delle start-up e delle scale-up, in particolare le esigenze elencate di seguito.

- **Struttura ed elementi essenziali delle imprese nell'ambito del 28° regime:** questo aspetto potrebbe comprendere la definizione degli elementi essenziali delle imprese nell'ambito del 28° regime, compreso il tipo di società, chi e come dovrebbe poter creare tali società, il requisito patrimoniale minimo e un'eventuale denominazione e abbreviazione distinta per le società del 28° regime.
- **Procedure e norme semplici, flessibili e rapide per la costituzione e il funzionamento delle imprese del 28° regime:** questo aspetto potrebbe comprendere soluzioni e strumenti digitali volti a rendere più rapide ed efficienti la costituzione delle imprese nell'ambito del 28° regime (idealmente nel giro di 48 ore) e altre procedure, compresa la chiusura di tali imprese, e potrebbe estendere il principio "una tantum" attraverso la condivisione delle informazioni sulle società tra i diversi registri delle imprese e le altre autorità nazionali competenti per le procedure societarie, quali le autorità del lavoro o fiscali; potrebbe inoltre prendere in considerazione modalità per rendere più flessibile la governance delle imprese del 28° regime, anche attraverso l'uso del portafoglio europeo delle imprese di imminente istituzione.
- **Attrarre investimenti per le imprese del 28° regime:** questo aspetto potrebbe riferirsi a opzioni, anche attraverso soluzioni e strumenti digitali, per semplificare gli aumenti di capitale per le imprese del 28° regime e potrebbe prendere in considerazione altri mezzi per permettere a tali imprese di attrarre investitori, anche attraverso diverse categorie di azioni, norme sui trasferimenti di azioni o la possibilità di utilizzare accordi di investimento in private equity.

C. Probabile impatto

L'iniziativa prevista dovrebbe andare **a vantaggio delle imprese, comprese quelle innovative, le start-up, le scale-up e le PMI in tutta l'UE**, offrendo un quadro semplificato e armonizzato per costituire e far funzionare le imprese e per attrarre investimenti.

Migliorerà l'ecosistema imprenditoriale complessivo permettendo agli imprenditori, anche attraverso soluzioni e strumenti digitali, di **creare imprese e attrarre investimenti** nell'UE in modo più semplice e più rapido.

Riducendo gli oneri amministrativi, la complessità giuridica e i costi associati al funzionamento delle imprese, l'iniziativa prevista **migliorerà anche la capacità delle imprese, in particolare delle start-up, di espandersi** all'interno dell'UE.

Gli **investitori**, comprese le imprese di capitale di rischio, dovrebbero inoltre beneficiare di procedure più chiare, standardizzate e digitalizzate che dovrebbero razionalizzare i processi di investimento nel mercato unico.

In ultima analisi, questa iniziativa dovrebbe stimolare la crescita economica, promuovere l'innovazione, creare nuovi posti di lavoro e rafforzare la competitività dell'UE a livello mondiale, apportando ampi benefici alla società europea attraverso il sostegno a un ecosistema dinamico e integrato di start-up e scale-up.

D. Strumenti per legiferare meglio

Valutazione d'impatto

Sarà elaborata una valutazione d'impatto per sostenere la preparazione di questa iniziativa e contribuire alla decisione della Commissione. L'adozione della proposta legislativa è prevista per il primo trimestre del 2026.

Strategia di consultazione
<p>Le attività di consultazione sull'iniziativa prevista mireranno a raccogliere riscontri sull'esistenza e sull'entità dei problemi, sulle possibili opzioni strategiche e sulle loro probabili ripercussioni. Sono previste le seguenti attività di consultazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una consultazione pubblica di 12 settimane, avviata parallelamente al presente invito a presentare contributi su "Di' la tua", la pagina centrale delle consultazioni pubbliche della Commissione; • discussioni con gli Stati membri e i portatori di interessi a livello dell'UE, comprese le parti sociali a livello di UE, nel contesto del forum di alto livello sulla giustizia per la crescita; • discussioni con esperti accademici di diritto societario in seno al gruppo informale di esperti di diritto societario e governo societario (ICLEG); • ulteriori consultazioni mirate, anche con imprenditori, imprese e parti sociali (tra il secondo e il quarto trimestre del 2025). <p>Informazioni sulla consultazione pubblica saranno fornite sui social media, sul sito web della Commissione dedicato alla politica in materia di diritto societario e in contatti mirati con i portatori di interessi.</p> <p>L'iniziativa attingerà inoltre ai risultati delle consultazioni svolte nel contesto delle strategie correlate, ad esempio la strategia per il mercato unico e la strategia su start-up e scale-up.</p>
Motivi della consultazione
<p>L'iniziativa risponderà alle richieste della comunità imprenditoriale fornendo alle imprese, in particolare quelle innovative, un insieme unico di norme per investire più facilmente e operare nel mercato unico; definirà un nuovo quadro di diritto societario che disciplinerà un'ampia gamma di questioni fondamentali per le imprese, basandosi sulle procedure online e sugli strumenti digitali previsti dal diritto societario dell'UE. Tale quadro sarà integrato da misure in altri ambiti per aiutare le imprese innovative a svilupparsi nell'UE.</p>
Destinatari
<p>Pur essendo aperta ai contributi di tutti i portatori di interessi, la consultazione pubblica si rivolge in particolare alle imprese, con particolare attenzione per le imprese innovative, le start-up e le scale-up, ai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e industriali, agli imprenditori, agli investitori, agli operatori della giustizia, alle autorità degli Stati membri, ai registri delle imprese, ai sindacati e al mondo accademico.</p>